

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Genova

Data: 11/11/2002

n.

Parti: Soc. Telecom Italia **C. Rossi**

Fonti: Contratti 2003, 437 (nota di: BENEDETTI)

Classificazioni: TUTELA DEL CONSUMATORE - Consumatore - - in genere

Non può ritenersi concluso un contratto a seguito dell'invio di una lettera da parte di una società di telefonia con cui essa comunicò all'utente di aver attivato, dietro sua presunta richiesta, una tariffa "supereconomica", potendo al più configurarsi la missiva quale proposta a cui non è seguita alcuna accettazione. Vertendosi, inoltre, in tema di contratti del consumatore, trova applicazione anche l'art. 9 d.lg. n. 185/1999 che richiede la necessità di una previa ordinazione qualora la fornitura comporti richiesta di pagamento, specificando che la mancata risposta non significa consenso (e nel caso di specie l'attivazione del servizio comportava un onere economico, se pure contenuto, mensile, con ciò escludendo anche la possibilità dell'applicazione dell'art. 1333 c.c.).

Utente: SERGIO CAPASSO - www.iusexplorer.it - 03.02.2016
